

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 00260/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2026, proposto da
Federica Burgo, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Americo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Umbria,
Commissione d'esame di valutazione ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di II
Grado D.D.G. n. 2939/2025, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giulia Bianchini, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della scheda di rideterminazione della valutazione dei titoli del 22 maggio 2026,
pubblicata sulla Piattaforma “Concorsi e Procedure Selettive” in data 22/05/2026
alle ore 08:48, recante per la candidata Burgo Federica il punteggio USB di punti
35,50 (in luogo dei precedenti punti 48,00 attribuiti dalla Commissione giudicatrice

e pubblicati in data 29/04/2026), con l'annotazione "D.L. 71/2024 art. 6 percorso non selettivo", nella parte in cui nega alla ricorrente l'attribuzione di punti 12,50 per la voce A.2.2 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 (percorso selettivo di accesso al sostegno) e, più in generale, nella parte in cui qualifica il percorso di specializzazione ex art. 6 D.L. 71/2024 come "non selettivo" ai fini della valutazione dei titoli;

- del D.D. prot. n. 266 dell'8 giugno 2026, a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Direzione Generale, Ufficio I, dott. Fabrizio Fratini, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei per la classe di concorso ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) nella Regione Umbria, relativa alla procedura indetta con D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025, nella parte in cui recepisce il punteggio rideterminato di punti 35,50 in luogo dei 48 originariamente attribuiti, e colloca la ricorrente al n. 45 dell'elenco degli idonei con punteggio complessivo di 219,50/250, con conseguente pregiudizio della sua posizione in graduatoria e delle sue prospettive di immissione in ruolo;

- della nota prot. n. 11436 del 9 giugno 2026 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Direzione Generale, Ufficio I, a firma del Dirigente dott. Fabrizio Fratini, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente avverso la rideterminazione del punteggio titoli, nella parte in cui afferma che "i percorsi di specializzazione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 non rientrano nella previsione di cui al punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. n. 205 del 26/10/2023" e, per l'effetto, conferma la natura non selettiva del percorso frequentato dalla ricorrente, in contrasto con le indicazioni ministeriali (FAQ MIM n. 21) e con la prassi applicativa seguita in altre procedure;

- nonché, per quanto di ragione e nella misura in cui abbiano inciso sull'illegittima rideterminazione del punteggio e sulla posizione della ricorrente in graduatoria, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, compresi:

- * l'Avviso USB Umbria prot. n. 8825 del 4 maggio 2026 (Esito valutazione titoli –

Allegato 2), nella parte in cui, fissando il termine per la proposizione dei reclami alle ore 23:59 del 14 maggio 2026, non ha comunque garantito alla ricorrente la possibilità effettiva di contestare la successiva e sopravvenuta variazione del punteggio intervenuta in data 22 maggio 2026, senza preventiva comunicazione individuale, in violazione dei principi di trasparenza, partecipazione procedimentale e tutela dell'affidamento;

* gli allegati al D.D. prot. n. 266/2026 costituenti la graduatoria dei vincitori (elenco posizioni 1–43); l'elenco degli idonei (posizioni 44–56), nella parte in cui recepiscono e cristallizzano il punteggio rideterminato di punti 35,50 in luogo dei 48 originari, con conseguente collocazione deteriore della ricorrente rispetto ad altri candidati che hanno beneficiato del punteggio pieno per percorsi di natura analoga;

* il D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025 (bando di concorso) e il relativo Allegato B – Tabella dei titoli valutabili (Allegato 4), nella parte in cui, ove ritenuto necessario e nei soli limiti dell'interesse della ricorrente: non ha espressamente previsto l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui alla voce A.2.2 ai percorsi di specializzazione ex art. 6 D.L. 71/2024 a numero programmato e ad accesso selettivo, ovvero è stato interpretato ed applicato dall'Amministrazione resistente in modo difforme e restrittivo rispetto alle FAQ ministeriali (in particolare la FAQ MIM n. 21) e rispetto alla prassi adottata in altre procedure concorsuali, con conseguente ingiustificata esclusione della ricorrente dal beneficio del punteggio aggiuntivo per percorso selettivo;

* ogni ulteriore atto, anche non conosciuto, anteriore, successivo o comunque connesso, ivi comprese eventuali determinazioni interne dell'USR Umbria relative ai criteri di qualificazione dei percorsi ex art. 6 D.L. 71/2024 ai fini della valutazione dei titoli, nella parte in cui abbiano contribuito a determinare o confermare la riduzione del punteggio titoli della ricorrente e la sua collocazione in graduatoria in posizione deteriore rispetto a quanto le sarebbe spettato in applicazione corretta della normativa e delle indicazioni ministeriali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami presentata in calce al ricorso;

Considerato che la presenza di un ampio numero di controinteressati giustifica l'autorizzazione della notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, cod. proc. amm;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, cod. proc. amm., con le seguenti modalità:

- entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, parte ricorrente consegnerà all'Amministrazione resistente i seguenti documenti:

a) copia informatica della presente ordinanza;

b) copia informatica del ricorso;

c) file contenente l'elenco dei controinteressati individuati in tutti i richiedenti utilmente collocati in graduatoria in posizione anteriore rispetto a quella della ricorrente, vale a dire, secondo quanto indicato dalla ricorrente nell'istanza, i 43 candidati vincitori (posizioni 1-43 della graduatoria principale), nonché il candidato idoneo collocato alla posizione n. 44 dell'elenco idonei; l'elenco dei controinteressati dovrà contenere, in testa, la dicitura *“Elenco dei controinteressati nel ricorso avverso il D.D. prot. n. 266 dell'8 giugno 2026, a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Direzione Generale, Ufficio I, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei per la classe di concorso ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) nella Regione Umbria, relativa alla procedura indetta con D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025”*;

- entro i successivi venti giorni, l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale dei documenti appena indicati; nella relativa pagina web, l'Amministrazione resistente dovrà inoltre indicare: (I) che l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale

Amministrativo Regionale per l'Umbria; (II) il punteggio riportato dalla ricorrente ed il numero di protocollo della relativa domanda, così come indicato in atti; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, individuata con data e numero di provvedimento; (V) che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale e dell'anno nei campi presenti nella pagina raggiungibile tramite il percorso "TAR" > "TAR Umbria" > "Ricorsi";

- la medesima Amministrazione dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del suo sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "*Notifica per pubblici proclami del ricorso avverso il D.D. prot. n. 266 dell'8 giugno 2026, a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Direzione Generale, Ufficio I, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei per la classe di concorso ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) nella Regione Umbria, relativa alla procedura indetta con D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati i documenti e le indicazioni di cui sopra;

- l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere i documenti e le indicazioni di cui sopra dal proprio sito sino alla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio;

- l'Amministrazione resistente dovrà tempestivamente rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale, nei modi indicati, dei documenti e delle indicazioni di cui sopra;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare in € 50,00 (euro cinquanta/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione resistente, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione medesima, per gli adempimenti sopra indicati;

- entro dieci giorni dal rilascio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione,

secondo le modalità sopra indicate, la ricorrente depositerà telematicamente detta attestazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), dispone l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Perugia il giorno 13 luglio 2026.

Il Presidente
Pierfrancesco Ungari

IL SEGRETARIO